



Fabio Cigna

(Commercialista e Revisore Legale ODCEC Cuneo)

Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale - ISA

Il punto della situazione



> ISA - Normativa di riferimento

- D.L. 193/2016 – art. 7-bis
(Introduzione ISA e prima applicazione 2017)
- D.L. 50/2017 – art. 9-bis comma 2
- Legge 205/2017 *Finanziaria 2018* – art. 1 comma 931
(proroga prima applicazione 2018)
- D.M. 23 marzo 2018 – approvazione 69 ISA
- D.M. 28 dicembre 2018 – approvazione 106 ISA
- D.M. 27 febbraio 2019 – modifiche ISA – G.U. 18/03/2019
- D.M. 9 agosto 2019 – modifiche ISA – G.U. 17/08/2019

> ISA - Prassi di riferimento

- Provvedimento Ag. Entrate 30 gennaio 2019
- Provvedimento Ag. Entrate 15 febbraio 2019
- Provvedimento Ag. Entrate 10 maggio 2019
(Benefici premiali - periodo d'imposta 2018)
- Circolare n. 17/E del 2 agosto 2019
(Primi chiarimenti ISA - periodo d'imposta 2018)
- Risposta MEF 2 agosto 2019
(individuazione/elaborazione dati precompilati ISA – periodo d'imposta 2018)
- Circolare n. 20/E del 9 settembre 2019
(Ulteriori chiarimenti ISA – periodo d'imposta 2018)

> ISA - Indici applicabili periodo d'imposta 2018

Per il periodo d'imposta 2018 sono stati approvati 175 ISA:

- 152 ordinari - *indicati con la lettera «U» finale* – ex Studi di Settore
- 23 semplificati - *indicati con la lettera «S» finale* – ex Parametri
 - 2 AGRICOLTURA
 - 52 COMMERCIO
 - 61 SERVIZI
 - 37 MANIFATTURE
 - 23 PROFESSIONISTI

> ISA - Soggetti esclusi - Art. 9-bis c.6 D.L. 50/2017

Ai sensi del comma 6 Art. 9-bis D.L. 50/2017, sono **esclusi** dall'applicazione degli ISA i soggetti che si trovano nelle seguenti situazioni:

- Inizio/cessazione attività
- Non normale svolgimento dell'attività (*es. cambio codice attività*)
- Ricavi/compensi superiori ad un certo limite, stabilito dal D.M. di approvazione degli ISA (*Euro 5.164.569*)

> ISA - Soggetti esclusi – D.M. 28 dicembre 2018

Per effetto del D.M. 28 dicembre 2018 sono **esclusi** dall'applicazione degli ISA anche i seguenti soggetti:

- Ricavi o compensi superiori ad Euro 5.164.569
- Regimi speciali: forfetario, minimi e simili
- Soggetti esercenti due o più attività d'impresa, rientranti in Indici diversi, se i ricavi dichiarati relativi all'attività secondaria sono superiori al 30% dei ricavi complessivi

> ISA - Soggetti esclusi – D.M. 28 dicembre 2018

- Enti del Terzo settore non commerciali con determinazione forfetaria del reddito
- Organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale con determinazione forfetaria del reddito
- Imprese sociali ai sensi del D.Lgs. 112/2017
- Cooperative, consorzi e società consortili che operano esclusivamente in favore delle imprese socie e associate con partecipanti non imprenditori che operano a favore dei medesimi

> ISA - Soggetti esclusi – Circolare 17/E 2019

- Sono esclusi dall'applicazione degli ISA anche i soggetti che effettuano una **mera prosecuzione** dell'attività: ripresa entro 6 mesi dalla cessazione oppure prosecuzione di attività già svolta da altri
- Il solo requisito della **mutualità prevalente** non è sufficiente come causa di esclusione dall'applicazione degli ISA
- La società che ha come unica attività la **concessione in affitto dell'unica azienda** è esclusa dall'applicazione degli ISA per tutta la durata del contratto

> ISA - Soggetti esclusi – D.M. 28 dicembre 2018

In caso di Ricavi superiori ad Euro 5.164.569, determinati ISA richiedono di considerare la variazione delle rimanenze

(Ricavi + Rimanenze finali – Rimanenze iniziali)

- AG40U – *locazione, valorizzazione, compravendita di immobili*
- AG50U – *intonacatura, rivestimento, tinteggiatura, completamento e finitura edifici*
- AG69U – *costruzioni*
- AK23U – *servizi di ingegneria integrata*

> ISA - Approvazione, integrazione, revisione

- Sono approvati con D.M. entro il 31.12 di ogni anno e vengono revisionati almeno ogni 2 anni
- Le attività sono individuate entro il 31.1 e integrate entro il 28.2
- Derivano da una pluralità di variabili riconducibili a due categorie di indicatori: di affidabilità e di anomalia
- Utilizzano informazioni aggregate derivanti in particolare dagli Studi di Settore o Parametri degli ultimi 8 anni
- Tengono conto degli aspetti territoriali, strutturali e organizzativi della singola attività

> ISA - Le informazioni da utilizzare

L'elaborazione degli ISA di basa su informazioni di diversa natura:

- **Dati dichiarati dal contribuente:** vengono richiesti ed imputati dati qualitativi e quantitativi sul modello degli Studi di Settore
- **Dati elaborati dall'Ag. Delle Entrate:** reperibili nell'Area riservata del Cassetto Fiscale di ciascun contribuente, oppure dagli intermediari con prelievo singolo o massivo

> ISA - Le informazioni da utilizzare

I dati elaborati dall'Ag. Entrate possono essere:

- Modificabili dal contribuente, in tal caso l'ISA viene ricalcolato tenendo conto delle modifiche;
- Non modificabili, in caso di eventuali disallineamenti il contribuente può fornire motivazioni nelle «Note Aggiuntive»

Se l'ISA è calcolato senza modificare i dati, si considera ordinariamente non soggetto a contestazioni e l'Ag. Entrate non richiede di effettuare un controllo sui dati pre-calcolati

> Migliorare il punteggio: correzione e Adeguamento

L'elaborazione degli ISA restituisce un punteggio da 1 a 10 che può essere migliorato con determinate azioni:

- **Correggere eventuali anomalie** evidenziate dagli specifici indicatori elementari
- **Dichiarare maggiori componenti positivi** (*Adeguamento*)
 - Incremento indicato dal software – punteggio massimo
 - Incremento inferiore del software – nuovo punteggio

> Adeguamento – componenti positivi e IVA

Sui maggiori componenti positivi si applica l'IVA (**cod. tributo 6494**)

- Determinando **l'aliquota media** come il rapporto tra

IVA op. Imponibili + IVA op. Intrattenimento –
(IVA cess. cespiti + IVA passaggi interni + IVA detr. Forfetariamente)

Volume d'affari + Altri ricavi operazioni F.C. o non soggette

- Individuando **l'aliquota puntuale** (4%, 10%, 22%) in tal caso occorre indicare i motivi della scelta nelle «*Note Aggiuntive*»

> Benefici premiali anno d'imposta 2018

Per i contribuenti che ottengono voti maggiori o uguali a 8

VOTO	BENEFICIO PREMIALE
ISA <= 6	<i>Possibile controllo analisi evasione</i>
6 < ISA < 8	<i>Nessun beneficio / controllo analisi evasione</i>
8 = ISA < 8,5	<i>Esonero visto di conformità compensazione crediti Esonero visto di conformità rimborso Credito IVA Riduzione 1 anno decadenza termini accertamento</i>
8,5 = ISA < 9	<i>Benefici precedenti + esclusione accertamento su presunzioni semplici</i>
ISA >= 9	<i>Benefici precedenti + Esclusione società non operative + Esclusione accertamento redditometro</i>

> Benefici premiali anno d'imposta 2018

L'esonero al visto di conformità per compensazione dei crediti (con *voto maggiore o uguale a 8*) è limitato a:

- Euro 50.000 annui per i crediti da DR IVA 2020 (operazioni 2019) e per i crediti IVA maturati nei primi 3 trimestri del 2020
- Euro 20.000 annui per i crediti da REDDITI/IRAP 2019 (esercizio imposta 2018)

> Benefici premiali anno d'imposta 2018

L'esonero al visto di conformità per rimborso del credito IVA (con voto *maggiore o uguale a 8*) è limitato a:

- Euro 50.000 annui per rimborso di crediti da DR IVA 2020 (operazioni 2019) e per i crediti IVA maturati nei primi 3 trimestri del 2020

> Benefici premiali anno d'imposta 2018

- **La riduzione di 1 anno dei termini per l'accertamento** (con *voto maggiore o uguale a 8*) è limitato alle sole rettifiche del reddito d'impresa e del reddito di lavoro autonomo
- **L'esclusione della determinazione sintetica del reddito è efficace solo se il reddito accertabile non superi i 2/3 del reddito dichiarato**

> Benefici premiali anno d'imposta 2018

- Nel caso in cui il contribuente eserciti sia attività d'impresa che di lavoro autonomo per ottenere i benefici premiali deve conseguire un punteggio adeguato in per entrambi gli ISA
- Se per una delle due attività non risulta approvato l'ISA, sarà sufficiente ottenere il punteggio per l'ISA approvato
- Se per una delle due attività il contribuente dichiara una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA, non potrà accedere ai benefici premiali indipendentemente dal punteggio ottenuto con l'altra attività

> Sanzioni – art. 9-bis c.16 D.L. 50/2017

In caso di omessa / inesatta / incompleta comunicazione dei dati ISA è applicabile una sanzione da un minimo di Euro 250 ad un massimo di Euro 2.000 (art. 8 c.1 D.Lgs. 471/97)

In caso di omessa comunicazione dei dati ISA, l'Ag. Entrate, previo contraddittorio, può procedere **all'accertamento induttivo** di REDDITI / IRAP / IVA ai sensi dell'art. 39 c.2 DPR 600/73 e art. 55 DPR 633/72

> Sanzioni – art. 9-bis c.16 D.L. 50/2017

Nel corso dell'attività di *Compliance*, l'Ag. Entrate può invitare il contribuente a provvedere a presentare/correggere la comunicazione dei dati ISA (nella ricevuta telematica del mod. REDDITI) mettendo a disposizione eventuali informazioni già in suo possesso.